

LINEE GUIDA SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

A) L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE verterà su un'unica prova che dovrà verificare la conoscenza degli insegnamenti impartiti nei tre moduli. Le commissioni d'esame dovranno essere composte da almeno due docenti. La tipologia della prova sarà la stessa per tutti gli allievi (scritta o orale).

B) L'ESAME ALLA FINE DELLE LEZIONI DI DIDATTICA DELLE DISCIPLINE (e di eventuali laboratori pedagogico-didattici) valuterà la conoscenza dell'allievo su ciascuna materia costitutiva della classe di abilitazione.

Ciascuna classe di abilitazione stabilirà la natura della prova (scritta o orale). Le commissioni d'esame dovranno essere composte da almeno un docente per ciascuna disciplina.

Tali esami A) e B) dovranno essere programmati non prima di 15 giorni dal termine delle rispettive lezioni per consentire agli allievi una adeguata preparazione.

C) ESAME FINALE DI TIROCINIO

DM 249/10 - Art. 10 - comma 6 <i>Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado</i>	L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) ESAME FINALE ABILITANTE

DM 249/10 - TABELLA 11 - Art. 10 - comma 6	Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
DM 249/10 - TABELLA 11 - Art. 10 - comma 6	Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.
DM 249/10 - Art. 10 - comma 8	Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; (massimo 30 punti); b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; (massimo 30 punti) c) nella discussione della relazione finale di tirocinio; (massimo 10 punti)
DM 249/10 - Art. 10 - comma 10	La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

DM 249/10 - Art. 10 – comma 11	La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda la suddivisione dei 30 punti, la media ponderata degli esami di profitto del titolo di ingresso peserà per 1/3 e i rimanenti 2/3 verranno determinati con la media degli esami di profitto TFA di Scienze dell'Educazione e di Didattica delle discipline. Si riporta la **tabella**:

10 punti	Media ponderata(*) negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello. Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all'insegnamento. da 18 a 20 = 0 punti 21 = 1 punto 22 = 2 punti 23 = 3 punti 24 = 4 punti 25 = 5 punti 26 = 6 punti 27 = 7 punti 28 = 8 punti 29 = 9 punti 30 o 30 e lode = 10 punti
20 punti	Media esami di profitto TFA: Scienze dell'Educazione (18 CFU) Didattica delle discipline (18 CFU)

(*) Nonostante la norma non lo espliciti, appare evidente che, qualora l'allievo posseda un titolo di laurea vecchio ordinamento, la media verrà computata su tale titolo di accesso.

E) COMMISSIONE D'ESAME FINALE ABILITANTE

DM 249/10 - Art. 10 – comma 9	La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta (da 7 membri) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale; ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento.
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F) PERIODI SVOLGIMENTO ESAMI

Gli esami di fine corso si svolgeranno in tre sessioni: estiva, autunnale e invernale.

La sessione estiva si dovrà svolgere nel periodo Giugno-Luglio 2013.

La sessione autunnale si dovrà svolgere nel periodo Ottobre-Novembre 2013.

La sessione invernale si dovrà svolgere nel Febbraio 2014.

Conseguentemente vi saranno tre sessioni di esami abilitanti a conclusione dei tre periodi sopra indicati.

Le date degli esami abilitanti dovranno essere calendarizzate e ufficializzate con largo anticipo.